



## ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 37 del 14/07/2023

**OGGETTO:** Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in un tratto di via Bosco a Capodimonte, per il giorno 26 luglio 2023, in occasione dei festeggiamenti organizzati per la "Festa di Sant'Anna".

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che, con Ordinanza Sindacale n° 603 del 06/04/2007, è già istituito in via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, il divieto di transito veicolare nei giorni festivi e domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

**Visto** che la Municipalità 3, con nota prot. PG/2022/558969 del 06/07/2023, ha trasmesso il verbale della riunione del 06/07/2023, relativo ai festeggiamenti organizzati per la "Festa di Sant'Anna" del prossimo 26/07/2023, nel corso della quale i Servizi convocati hanno concordato di estendere tale dispositivo di traffico al giorno 26 luglio 2023, prevedendo inoltre l'istituzione nel medesimo tratto stradale del divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 26/07/2023.

**Ritenuto** che, per le motivazioni sopra riportate, si rende necessario adottare la disciplina di circolazione riportata nella parte dispositiva del presente atto,

**Attestato** che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Visti:**

- la nota prot. PG/2023/563211 del 07/07/2023 con allegato verbale di riunione del 06/07/2023;
- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

### ORDINA

**Istituire**, il 26 luglio 2023, in via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie,:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei residenti diretti ai passi carrai per accedere ai posti auto fuori sede stradale;
2. il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni indicati nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione.

Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. L. n° 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
Ing. Giuseppe D'Alessio